



**COMUNE DI TERNI**

**ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 212  
del 19 agosto 2019

**OGGETTO:**

**Istanza Giorgio Aquilini Ugolini (fascicolo n. 515) – Provvedimento di ammissione parziale.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di agosto alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del comune di Terni, si è riunito l'intestato organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi	Presidente	x	
Dott. Massimiliano Bardani	Componente		x
Dott.ssa Eleonora Albano	Componente	x	

**PREMESSO CHE**

- il comune di Terni, con delibera del commissario straordinario n.1 dell'1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 aprile 2018 e l'OSL si è insediato in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, T.U.E.L. il 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

## VISTO

- l'articolo 252, comma 4, T.U.E.L., in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

## CONSIDERATO CHE

- il sig. **Giorgio Aquilini Ugolini**, in qualità di ex consigliere comunale di Terni, ha proposto istanza (prot.n. 98156 del 16 luglio 2018) per l'ammissione alla massa passiva del presunto credito di euro 805,68 a titolo di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale n. 4494/13 R.G.N.R. (conclusosi con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni n. 2952/2015 del 3 novembre 2015) nonché del presunto credito di euro 998,43 delle spese legali relative al procedimento per responsabilità contabile conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria n. 126/2015, depositata il 14 dicembre 2015 (cfr. fatture dell'Avv. Roberto Migno n. 73/2013 del 12 novembre 2013 e n. 16/2017 del 27 febbraio 2017; fattura dell'Avv. Mario Rampini n. 28/2017 del 2 marzo 2017);
- ai sensi dell'art. 86, comma 5, T.U.E.L. «*Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave*»;
- con nota prot.n. 117798 del 28 agosto 2018 questo O.S.L. ha chiesto al dirigente competente, responsabile della Direzione affari generali dell'ente, di rendere l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4, T.U.E.L.;
- in ordine ai predetti procedimenti penali, con successiva nota prot.n. 151958 del 29 ottobre 2018 questo O.S.L. ha chiesto al medesimo dirigente di integrare l'attestazione rilasciata *medio tempore* (prot.n. 129360 del 20 settembre 2018) «*precisando se ricorrano le condizioni previste dall'art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per poter procedere al rimborso delle spese legali ed, in particolare, l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; l'assenza di dolo o colpa grave*»;
- le successive dichiarazioni fatte pervenire dal dirigente competente (prot.n. 155951 del 7 novembre 2018, n. 168774/2018 del 28 novembre 2018 e n. 18592 del 6 febbraio 2019), nonostante l'ulteriore richiesta di integrazione da parte di questo O.S.L. (prot.n. 159423 del 12

novembre 2018), non attestano in maniera chiara ed univoca l'esistenza dei richiamati presupposti normativi per poter procedere al rimborso delle spese legali in questione;

- in ordine alle spese legali relative al procedimento per responsabilità contabile (il cui rimborso da parte dell'ente è dovuto ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.), con la citata nota prot.n. 129360 del 20 settembre 2018 il dirigente competente ha attestato che l'interessato è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile pari ad euro 437,51 stante il disposto della summenzionata sentenza della Corte dei Conti n. 126/2015 che liquida le spese legali in complessive euro 10.000,00 per tutti i convenuti per i quali non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

Con voti unanimi palesi

#### **DELIBERA**

- di ammettere l'istanza prot.n. 98156 del 16 luglio 2018 presentata dal sig. Giorgio Aquilini Ugolini per l'importo di euro 437,51, escludendo l'istanza medesima per il residuo importo di euro 560,92 (in ordine alle spese legali del giudizio contabile) e di euro 805,68 (in ordine alle spese legali del giudizio penale).

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a cura degli uffici comunali.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Giulia Collosi
Eleonora Albano